



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 34/30 del 18.10.2010

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI

Il notevole aumento di richieste di interventi riferiti alla legge n. 162/1998, dovuta principalmente ai criteri di accesso e ai parametri attualmente in vigore introdotti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 28/16 dell'1.7.2005 e n. 51/37 del 20.12.2007 impone l'adozione di criteri correttivi e urgenti per la presentazione dei piani personalizzati di sostegno relativi al Programma 2010, nelle more di una complessiva riforma che ridefinisca il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti entro un sistema di governabilità.

I piani, sulla base delle modifiche introdotte dalla Delib.G.R. n. 51/37 del 20.12.2007, sono riconducibili a due tipologie di intervento:

- 1) interventi a favore dei bambini, giovani e adulti con disabilità grave, con finalità che privilegiano i percorsi educativi e di promozione dell'autonomia e dell'integrazione nella famiglia, scuola e società e alla permanenza nell'ambito familiare;
- 2) interventi a favore degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni con finalità rivolte alla conservazione di buoni livelli di autonomia e alla permanenza nell'ambito familiare.

I piani personalizzati però hanno visto il maggior incremento di utenti con patologie riconducibili allo stato di vecchiaia e ad anziani non autosufficienti, determinando la modifica dell'originaria destinazione dei piani stessi finalizzati a regolamentare alcune misure di sostegno in favore dei portatori di handicap.

Più dettagliatamente analizzando l'evoluzione del numero dei piani finanziati nel corso degli anni, si può notare come gli stessi siano passati da 353 presentati nel 2000, a 28.351 presentati nel 2009 con la presentazione nell'ultimo anno di riferimento di ben 7.171 nuovi piani rispetto all'anno 2008.

Richieste presentate dal 2000 al 2009

Anno	Piani presentati	Piani finanziati	Piani esclusi	Finanziamenti erogati (€)
2000	353	123	230	1.337.965,00
2001	688	580	108	4.155.265,00
2002	1.648	1.524	124	10.516.445,00
2003	2.618	2.344	274	13.463.000,00
2004	5.245	3.461	1784	24.236.787,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2005	7.061	6.087	974	30.885.445,00
2006	9.222	9.222	0	41.984.556,00
2007	16.895	16.895	0	64.803.901,00
2008	25.597	25.597	0	105.304.051,00
2009	28.351	28.351	0	116.631.347,00

Analizzando i dati contenuti nella tabella che precede, si può rilevare il notevole incremento della spesa passata da euro 1.337.965,00 per il programma dell'anno 2000 a euro 116.631.347,00 erogati per l'attuazione del programma 2009.

Appare quindi necessario e urgente individuare al di fuori della legge n. 162/1998 nuovi percorsi assistenziali, nonché altri strumenti di intervento e di valutazione per far fronte ai molteplici e differenti bisogni espressi.

Pertanto si rende necessario prevedere per il futuro, da un lato, una diversificazione dei fondi tra le due categorie (minori e adulti di età inferiore ai 65 anni e anziani di età superiore ai 65 anni), peraltro già prevista con le precedenti deliberazioni e, dall'altro, procedere alla modifica di alcuni criteri, rinviando ogni ulteriore definizione ad una più attenta e puntuale rivisitazione dei requisiti per l'accesso al programma in argomento.

Tenuto conto inoltre che lo stanziamento di Bilancio per l'anno 2010 ammonta complessivamente a euro 91.500.000,00, di cui 77.500.000,00 euro a valere sui capitoli dedicati nel Bilancio regionale e euro 14.000.000,00 a valere sui fondi stanziati con la L.R. n. 6 del 10.3.2010, si rende necessario individuare nuovi parametri che permettano di soddisfare i bisogni assistenziali all'interno degli stanziamenti dedicati, senza dover attingere ad altri capitoli di Bilancio destinati all'attuazione di altri specifici interventi previsti dal Fondo della non autosufficienza.

Ciò premesso, per la predisposizione e valutazione dei Piani Personalizzati di sostegno relativi al programma 2010 annualità 2011 sono introdotte, in forma sperimentale, le seguenti modifiche:

1) FINANZIAMENTO DEL PIANO PERSONALIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER LE PERSONE CHE HANNO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA SITUAZIONE DELLA GRAVITA' PREVISTA DALL'ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104/1992 IN MODO PERMANENTE, AD ECCEZIONE DEI MINORI.

La Delib.G.R. n. 28/16 del 2005 stabilisce quale unico criterio di accesso, riferito alla certificazione sanitaria, ai piani personalizzati per la L. n. 162/1998 il riconoscimento di handicap grave di cui alla L. n. 104/1992, art. 3, comma 3, senza alcuna distinzione tra riconoscimento temporaneo o definitivo, mentre la legge n. 104/1992, art. 39, comma 2, lett. i ter, specifica che gli interventi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

devono essere diretti alle "persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita". Inoltre una minorazione o anche più minorazioni, pur se costituiscono una disabilità, non necessariamente corrispondono ad una situazione di non autosufficienza.

Pertanto si ritiene necessario ripristinare il criterio del riconoscimento dello stato di "disabilità permanente" quale requisito necessario per l'accesso al piano personalizzato di cui alla L. n. 162/1998, ad eccezione dei minori sotto i diciotto anni per i quali è prevista la revisione periodica dello stato di disabilità.

2) VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE, ATTRAVERSO L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

La Legge regionale del 23 dicembre 2005, n. 23, disciplina il Sistema integrato dei servizi alla persona comprendente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di bisogno sociale. La citata legge inoltre, all'art. 27, prevede la partecipazione alla spesa da parte dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali, secondo criteri di solidarietà e di progressività. Prevede inoltre che la compartecipazione sia determinata sulla base della valutazione della situazione economica equivalente (ISEE). Pertanto la valutazione della capacità economica del nucleo familiare ai fini della determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni, erogate ai sensi della legge n. 162/1998, viene effettuata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in riferimento al nucleo familiare di appartenenza, secondo i criteri specificati nel DPCM 4 aprile 2001, n. 242, emanato in attuazione degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Per la definizione della composizione del nucleo familiare si fa riferimento al D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e al DPCM n. 221/1999, come modificato dal DPCM n. 242/2001.

3) FASCIA DI ETA' DA 0 a 3 ANNI

Per i bambini da 0 a 3 anni il piano va presentato solo nel caso in cui il medico ritenga che per la gravità o particolarità della patologia del bambino siano necessari da parte della famiglia compiti di cura e assistenza superiori rispetto a quelli normalmente prestati ai bambini non disabili della stessa età.

Per l'attribuzione dei punteggi occorre considerare solo le voci significative per l'età del bambino.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4) PREDISPOSIZIONE DI APPOSITA GRADUATORIA FINO ALLA CONCORRENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29.12.2009, n. 6, che autorizza la spesa secondo lo stato di previsione ed entro il limite di stanziamento di competenza previsti dal Bilancio regionale, qualora le richieste di finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998 dovessero risultare superiori alle risorse messe a disposizione dallo stesso Bilancio, si procederà al finanziamento sulla base di una graduatoria regionale formulata sulla base dei punteggi totali di cui agli Allegati B e C.

A parità di punteggio minimo finanziabile costituiscono, in ordine, priorità assoluta di finanziamento:

- 1) la compresenza nello stesso nucleo familiare di più disabili in situazione di gravità che abbiano presentato richiesta di piano personalizzato;
- 2) famiglie con persona con disabilità grave a carico dove è presente un solo genitore;
- 3) piano di persona con disabilità il cui reddito ISEE familiare risulti inferiore e a parità di valore ISEE a colui che usufruisce di minori provvidenze indicate nell'Allegato D – autocertificazione sulla capacità economica del richiedente.

Per la predisposizione dei Piani personalizzati di sostegno "Programma 2010" i Comuni dovranno utilizzare i nuovi modelli di valutazione allegati alla presente deliberazione.

La Scheda Salute - Allegato B dovrà essere compilata e firmata dal Medico di Medicina Generale. Eventuali costi sono a carico del richiedente.

La Scheda Sociale – Allegato C resta di competenza dell'assistente sociale e dovrà essere firmata anche dal dirigente comunale delle politiche sociali oltre che dal destinatario del piano o altro incaricato che dovrà compilare e firmare anche la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato C.

La Scheda Sociale è modificata nei punteggi per dare maggiori possibilità di finanziamento alle persone con disabilità grave nello stesso nucleo familiare che presentano il piano personalizzato.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Allegato D dovrà essere compilato dal destinatario del piano o l'incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI

Di seguito vengono illustrati:

1. tempi e modalità di presentazione dei piani
2. soggetti aventi diritto
3. tipologia degli interventi
4. articolazione del piano
5. criteri per l'attribuzione del punteggio
6. entità del finanziamento e modalità di compartecipazione
7. gestione del progetto
8. controllo dei progetti

1. TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PIANI

I supporti informatici contenenti le schede riepilogative dei piani personalizzati, trasmessi con lettera raccomandata dalle Amministrazioni comunali, dovranno pervenire all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Direzione generale delle Politiche Sociali entro e non oltre il 15 dicembre 2010 o essere consegnati a mano all'Ufficio di protocollo della Direzione generale Politiche Sociali entro la stessa data. A corredo della documentazione del piano personalizzato da custodire presso gli uffici comunali, dovrà essere allegato lo stato di famiglia, la certificazione definitiva della disabilità la cui condizione rientra nella fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992 e tutta la documentazione richiesta per l'assegnazione dei punteggi relativi alla Scheda Salute – Allegato B e alla Scheda Sociale – Allegato C. Le disposizioni oggetto della presente proposta sono valide anche per i prossimi anni salvo diverse disposizioni.

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Possono essere destinatari dei piani personalizzati esclusivamente le persone in possesso di certificazione definitiva della disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992.

Per il Programma 2010 la certificazione definitiva della disabilità deve essere posseduta entro e non oltre il 30 novembre 2010.

La certificazione definitiva deve essere prodotta da tutti i richiedenti a corredo del piano, se non già in possesso del Comune, e la sua mancata presentazione costituisce motivo di esclusione dal finanziamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

I piani personalizzati, predisposti in collaborazione con le famiglie e, ove fosse necessario, con i servizi sanitari, possono prevedere:

- a) servizio educativo;
- b) assistenza personale o domiciliare;
- c) accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- d) soggiorno per non più di 30 giorni nell'arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e) attività sportive e/o di socializzazione.

3.1 TIPOLOGIA DI SERVIZI DEI PIANI IN FAVORE DI PERSONE CON MENO DI 65 ANNI

Per il finanziamento in favore di persone con meno di 65 anni rimangono valide le disposizioni di carattere generale della presente proposta.

Possono essere finanziati i seguenti servizi:

- servizio educativo;
- assistenza personale o domiciliare;
- soggiorno per non più di 30 giorni nell'arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell'art. 40 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- attività sportive o di socializzazione.

3.2 TIPOLOGIA DI SERVIZI DEI PIANI IN FAVORE DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI

Per il finanziamento dei piani in favore di persone ultrasessantacinquenni rimangono valide le disposizioni di carattere generale della presente proposta, mentre variano le tipologie di servizi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

previsti.

Possono essere finanziati i seguenti servizi:

- assistenza domiciliare;
- soggiorno per non più di 30 giorni nell'arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell'art. 40 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale.

4. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Ai fini della valutazione, per ciascun piano personalizzato la Scheda Salute - Allegato B della situazione personale deve essere compilata dal Medico di medicina generale, mentre la Scheda Sociale - Allegato C dall'assistente sociale e dovrà essere firmata anche dal dirigente comunale delle politiche sociali, oltre che dal destinatario del piano o l'incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno, che dovrà compilare e firmare anche la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Scheda Sociale – Allegato C deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'eventuale frequenza scolastica e dell'eventuale attività lavorativa, con specificazione del tipo di scuola/istituto e del contenuto dell'attività lavorativa e precisazione delle ore di impegno;
- carico assistenziale familiare e condizioni particolari di disagio;
- descrizione degli interventi assistenziali e sanitari ordinari, già erogati dal Comune, dalla ASL e dal privato sociale, con l'indicazione del numero delle ore settimanali fruiti;
- obiettivi e risultati attesi che si intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni di vita e dei livelli di integrazione e socializzazione del disabile e della sua famiglia;
- articolazione dell'intervento complessivo: contenuti e tempi dell'assistenza domiciliare, dell'accoglienza temporanea presso strutture residenziali tutelari, dell'inserimento diurno in Centri socio-riabilitativi con relativa distinzione delle prestazioni e servizi resi a titolo professionale, da obiettori e quali a titolo gratuito offerti da volontari, e tenendo presenti le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

- modalità di gestione.

L'Allegato D dovrà essere compilato dal destinatario del piano o l'incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno.

I suddetti Allegati B, C e D rimangono agli atti degli uffici comunali. I dati di sintesi devono essere riportati nella scheda riepilogativa del piano personalizzato su supporto informatico che dovrà pervenire all'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Direzione generale delle Politiche Sociali entro e non oltre il 15 dicembre 2010.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, al piano personalizzato è attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

5.1 Punteggio rilevato attraverso la scheda Salute: massimo **50 punti** secondo i punteggi riportati nella scheda Salute di cui all'Allegato B;

5.2 Punteggio rilevato attraverso la scheda Sociale: massimo: **50 punti** secondo i seguenti parametri di seguito riportati:

5.2.1 Età del disabile – punteggio massimo: **8**

Età	Punti
0 – 18	8
19 – 35	6
36 – 49	4
50 – 64	2
Oltre 65	1

Si attribuiscono 8 punti, indipendentemente dall'età quando la disabilità è congenita e la patologia comporta una invalidità del 100% secondo la tabella di cui al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5.2.2 Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano – punteggio massimo: 12

Ore settimanali di servizi fruiti	punti
0	12
Da 1 a 7	8
Da 8 a 12	6
Da 13 a 18	4
Da 19 a 24	2
Da 25 a 30	1
Oltre 30	0

Il periodo di riferimento per il calcolo delle ore dei servizi fruiti è l'anno 2010.

Nei servizi fruiti non dovranno essere indicati i servizi erogati con i fondi della L. n. 162/1998, l'assistenza scolastica di base stabilita e garantita per legge dalla L. n. 104/1992, né i servizi pagati privatamente e interamente dalle famiglie.

Descrizione dei servizi (inserimenti lavorativi, riabilitativi, assistenziali, del tempo libero, trasporto ecc.) di cui fruisce la persona con disabilità grave con specificazione:

- del soggetto erogatore
- del numero di ore settimanali del servizio fruito
- del numero di settimane annuali del servizio fruito

Sono da sommare come ore settimanali di servizi fruiti le ore di asilo nido, di scuola materna, di corsi di formazione, di assistenza domiciliare erogati dal Comune o dal PLUS o da associazioni di volontariato, le ore di assistenza domiciliare integrata, le ore di assistenza in centri diurni, le ore di ricovero o soggiorno o accoglienza presso strutture pubbliche o private, le ore di frequenza in centri di aggregazione sociale, le ore di sport terapia fruita e le ore di altri eventuali altri servizi fruiti.

Nel caso in cui il disabile, interessato al finanziamento svolga attività lavorativa, le ore di lavoro effettive verranno calcolate come servizi fruiti solo se fanno parte di un progetto di inserimento socio lavorativo o lavori socialmente utili.

Servizio fruito	Soggetto erogatore	n. ore settimanali	n. settimane annuali
Inserimento socio lavorativo, servizio civile			
Asilo nido			
Scuola materna			



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Corsi di formazione			
Fisioterapia			
Assistenza domiciliare erogata dal Comune, da Plus, da associazioni di volontariato			
Assistenza domiciliare integrata			
Frequenza centri diurni (ANFFAS, Alzheimer, ecc.)			
Ricovero, soggiorno e/o accoglienza in struttura pubblica o privata			
Frequenza centri di aggregazione sociale			
Trasporto			
Altri servizi fruiti (sport terapia, ecc.)			

Numero ore settimanali di servizi fruiti _____ (media annua)

5.2.3 Carico assistenziale familiare (calcolando la media annuale delle ore giornaliere) – punteggio massimo: 15

Il periodo di riferimento per il calcolo delle ore effettive di carico familiare è l'anno 2010.

Nei servizi fruiti non dovranno essere indicati i servizi erogati con i fondi della L. n. 162/1998, l'assistenza scolastica di base stabilita e garantita per legge dalla L. n. 104/1992, né i servizi pagati privatamente e interamente dalle famiglie.

Carico familiare (ore)	Punti
24	15
Da 23 a 19	8
Da 18 a 15	4
Meno di 15	1

Dal carico assistenziale familiare, massimo 24 ore al giorno, dovranno essere detratte le ore di frequenza scolastica, di asilo nido, di scuola materna, di corsi di formazione, di lavoro effettuate (lavoro autonomo, lavoro dipendente o reinserimento socio lavorativo), di assistenza domiciliare erogati dal Comune, dal PLUS o da associazioni di volontariato, le ore di assistenza domiciliare integrata, le ore di assistenza in centri diurni, le ore di ricovero in strutture pubbliche o private, le ore di frequenza in centri di aggregazione sociale, le ore di sport terapia e tutte le altre ore in cui la persona con disabilità non è a carico della famiglia (es. colonia estiva, ecc.).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono altresì da considerare le ore di permesso dal lavoro retribuito dei familiari che usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 per assistenza alla persona con disabilità.

Carico Assistenziale	Soggetto erogatore	n. ore settimanali	n. settimane annuali
Lavoro			
Frequenza scolastica			
Asilo nido			
Scuola materna			
Corsi di formazione			
Fisioterapia			
Assistenza domiciliare erogata dal Comune, da Plus, da associazioni di volontariato			
Assistenza domiciliare integrata			
Frequenza centri diurni (ANFFAS, Alzheimer, ecc.)			
Permesso dal lavoro per L. n. 104/1992			
Ricovero, soggiorno e/o accoglienza in struttura pubblica o privata			
Frequenza centri di aggregazione sociale			
Trasporto			
Altri servizi fruiti (sport terapia, ecc.)			

Numero ore giornaliere effettive di carico familiare _____ (media annua)

5.2.4 Particolari situazioni di disagio: punteggio massimo:15

15 punti = compresenza di più persone con disabilità grave nello stesso nucleo familiare che presentano il piano personalizzato;

4 punti = persone con disabilità grave che vivono sole o con i familiari di età superiore ai 75 anni o in gravi e documentate condizioni di salute da documentare con la certificazione del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

3 punti = famiglie con persona con disabilità grave a carico dove è presente un solo genitore o, in assenza di genitori, un familiare convivente;

1 punto = presenza nel nucleo familiare di altri figli sotto i tre anni.

I punteggi relativi a particolari situazioni di disagio sono cumulabili fino ad un massimo di 15 punti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE

Dalla programmazione 2010 il finanziamento regionale dei Piani sarà strettamente correlato al reddito ISEE del nucleo familiare.

La Legge regionale del 23 dicembre 2005, n. 23, all'art. 27 prevede a carico dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali la compartecipazione alla spesa determinata sulla base della valutazione della situazione economica equivalente (ISEE). Tale modalità troverà piena attuazione dal 2011 come indicato successivamente.

Dal 2010 la soglia ISEE del nucleo familiare al di sotto della quale i soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali erogati ai sensi della legge n. 162/1998 sono esentati da ogni forma di compartecipazione è determinata in euro 8.000,00

Per questa categoria di soggetti beneficiari con reddito ISEE familiare fino a 8.000,00 euro i finanziamenti massimi concedibili sono assegnati sulla base della tabella "A".

Per i soggetti con reddito ISEE del nucleo familiare oltre gli 8.000,00 euro, esclusivamente per il programma 2010, il finanziamento massimo concedibile verrà ridotto sulla base delle fasce di reddito ISEE e delle relative percentuali di riduzione indicate nella Tabella "B" di seguito riportata.

Dal programma 2011 sarà applicato quanto previsto dalla L.R. n. 23/2005 sulla compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei soggetti beneficiari e pertanto si individua una percentuale di compartecipazione sul finanziamento massimo concedibile del piano calcolata sulla base della seguente Tabella "C" di seguito riportata.

In presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare il finanziamento massimo complessivo non potrà superare i 20.000,00 euro.

TABELLA "A"

FASCIA DI PUNTEGGIO	MENO SESSANTACINQUENNI FINANZIAMENTO MASSIMO CONCEDIBILE (€)	ULTRASESSANTACINQUENNI FINANZIAMENTO MASSIMO CONCEDIBILE (€)
DA 100 A 90	14.000,00	5.000,00
DA 89 A 80	12.500,00	4.750,00
DA 79 A 75	11.500,00	4.500,00
DA 74 A 70	9.000,00	3.750,00
DA 69 A 64	6.000,00	3.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DA 63 A 55	4.500,00	2.250,00
DA 54 A 48	3.000,00	1.875,00
MENO 48	2.000,00	1.500,00

Per i redditi ISEE superiori alla soglia minima di euro 8.000,00, la quota di riduzione del finanziamento dei soggetti destinatari verrà calcolata sulla base della seguente Tabella "B" esclusivamente per il programma 2010.

TABELLA "B"

FASCE	REDDITO ISEE				PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO
1	Da	0 euro	a	8.000,00 euro	0
2	Da	8.001,00 euro	a	10.300,00 euro	5%
3	Da	10.301,00 euro	a	12.600,00 euro	10%
4	Da	12.601,00 euro	a	15.000,00 euro	15%
5	Da	15.001,00 euro	a	19.000,00 euro	20%
6	Da	19.001,00 euro	a	24.000,00 euro	25%
7	Da	24.001,00 euro	a	29.000,00 euro	30%
8	Da	29.001,00 euro	a	32.000,00 euro	40%
9	Da	32.001,00 euro	a	50.000,00 euro	65%
10	Da	50.001,00 euro	a	80.000,00 euro	75%
11	Oltre	80.001,00 euro			85%

Dal programma 2011 sarà applicato quanto previsto dalla L.R. n. 23/2005 sulla compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei soggetti beneficiari e pertanto si prevede una percentuale di compartecipazione sul finanziamento totale del piano calcolata sulla base della seguente Tabella "C".

TABELLA "C"

FASCE	REDDITO ISEE				PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE al costo delle prestazioni
1	Da	0 euro	a	8.000,00 euro	0
2	Da	8.001,00 euro	a	10.300,00 euro	5%
3	Da	10.301,00 euro	a	12.600,00 euro	10%
4	Da	12.601,00 euro	a	15.000,00 euro	15%
5	Da	15.001,00 euro	a	19.000,00 euro	20%
6	Da	19.001,00 euro	a	24.000,00 euro	25%
7	Da	24.001,00 euro	a	29.000,00 euro	30%
8	Da	29.001,00 euro	a	32.000,00 euro	40%
9	Da	32.001,00 euro	a	50.000,00 euro	65%
10	Da	50.001,00 euro	a	80.000,00 euro	75%
11	Oltre	80.001,00 euro			85%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. GESTIONE DEL PROGETTO

Le modalità di gestione del progetto restano invariate rispetto alle indicazioni contenute nella deliberazione n. 28/16 del 2005, pertanto si potrà scegliere tra la gestione indiretta o la modalità diretta.

Poiché l'obiettivo della legge n. 162/1998 è di alleggerire il carico assistenziale e sostenere le responsabilità di cura familiare, la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile. Su valutazione dell'assistente sociale e approvazione del Dirigente dei servizi sociali comunali, per situazioni particolari, può essere ammessa deroga a tale disposizione esclusivamente in favore di familiari non conviventi la cui qualifica professionale sia adeguata all'assistenza necessaria alla persona disabile.

La motivazione di detta deroga andrà a corredo del fascicolo documentale.

Tutte le pezze giustificative delle spese sostenute relative ai servizi usufruiti con il piano personalizzato dovranno essere consegnate al Comune dal destinatario del piano o dall'incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno.

8. CONTROLLO DEI PROGETTI

Dal 2011 verranno effettuati una serie di controlli mirati per verificare la congruità dei punteggi assegnati nelle Schede allegate al piano personalizzato e l'ammissibilità delle spese rendicontate.

Tutta la documentazione relativa all'assegnazione dei punteggi, oltre le pezze giustificative delle spese sostenute, deve essere a corredo della pratica che rimane nel Comune a disposizione per i controlli.